



COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO PER IL REPERIMENTO DI UN AVVOCATO PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PROCESSUALE.**

(Approvato con delibera di C.C. n.8 del 16/03/2018)

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso cui secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di San Ferdinando degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente ad un professionista esterno all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

L'incarico:

- sarà finalizzato alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio del Comune di San Ferdinando nelle controversie che vedranno il Comune parte attiva o passiva delle stesse, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, ovvero d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura;
- comprenderà, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;
- sarà portato a termine sino al completamento del grado di giudizio per il quale è stato dato incarico, indipendentemente dalla durata dello stesso, ferma restando la quantificazione delle spese rimborsabili;
- dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di apposita convenzione di incarico, oggetto di specifica approvazione da parte del Responsabile dell'area affari generali-segreteria e personale;

Art.2 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'Amministrazione, con appositi atti deliberativi su proposta del responsabile di area cui, rationemateriae, afferisce la controversia, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente, stabilirà di volta in volta l'opportunità di costituirsi in giudizio e successivamente procederà, nei modi e nelle forme previste, ad affidare l'incarico di rappresentanza e difesa al legale de quo.

Il responsabile dell'area competente per materia mette a disposizione del professionista la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio, fornendo tutte le informazioni utili all'espletamento dell'incarico.

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito il legale provvederà, con cadenza semestrale e comunque entro la fine di ogni anno, ad informare il responsabile dell'area interessata alla controversia, competente per materia, circa l'andamento processuale.

Art. 3 - DURATA

L'incarico avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data fissata nella convenzione di incarico.

Art. 4 - RECESSO

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con il professionista per comprovata inadempienza o ritardo nel compimento degli atti propri dell'ufficio di difesa o qualora siano ravvisabili responsabilità connesse all'incarico. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dall'incarico per giusta causa, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 5 – COMPENSO

Il corrispettivo annuo per la prestazione professionale viene stabilito in € 18.000,00 (diciottomila/00) comprensivo di rimborso forfettario, IVA, CPA e di ogni eventuale ulteriore compenso aggiuntivo previsto dalle norme in materia, al netto delle spese vive documentabili (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione, ecc.) e delle spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal circondario del Tribunale di Palmi, che saranno rimborsate dal responsabile dell'area affari generali previa richiesta documentata da parte del legale, vistata dal responsabile di area cui afferisce la materia oggetto di controversia, da comunicare entro il termine perentorio di quindici giorni dal momento in cui sono state sostenute e, comunque, per quelle sostenute nel mese di dicembre, entro il 20 dicembre di ciascun anno, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta e/o dalla presentazione del documento probante l'esborso al protocollo comunale.

Le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal Circondario del Tribunale di Palmi verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i km percorsi; non saranno oggetto di rimborso, in ogni caso, le spese di viaggio eventualmente sostenute per assicurare la propria presenza fisica negli uffici comunali.

In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi, ecc., le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente verranno incamerate dal Comune.

I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal Professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.. L'Ente si impegna altresì a corrispondere le spese di domiciliazione (comprehensive delle spese vive e dell'eventuale indennità di domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella; i costi delle domiciliazione dovranno essere comunque previamente comunicati ed autorizzati in via preventiva dal responsabile dell'area cui afferisce la controversia e trasmesse al responsabile area affari generali per l'assunzione di regolare impegno di spesa.

Art. 6 – REQUISITI RICHIESTI

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere Cittadini Italiani o appartenenti ad uno degli Stati facenti parte dell'U.E.
2. Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali;
3. Non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia;
4. Non avere procedimenti penali in corso per reati riconducibili o comunque inquadrabili nelle previsioni di cui all'art.416- bis c.p.;
5. Non avere riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero a pena reclusiva;
6. Non essere stati destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale;
7. non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività professionale;
8. Non aver riportato provvedimenti disciplinari dall'Ordine degli Avvocati;
9. Non avere liti pendenti con il Comune di San Ferdinando e non essersi resi inadempienti o negligenti nell'eseguire prestazioni presso il Comune stesso o presso altre Pubbliche Amministrazioni;
10. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
11. essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
12. Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione;
13. Essere in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza ed iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni, con esclusione del periodo di pratica legale;

Art. 7 Obblighi del professionista

Il legale incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nel pieno interesse dell'Ente. In riferimento alla rappresentanza in giudizio come specificata nell'art. 1, il legale incaricato dovrà svolgere anche un'attività di supporto agli uffici di carattere stragiudiziale finalizzata al rilascio di pareri scritti e orali, con riferimento a questioni amministrative suscettibili di generare contenzioso nonché un'attività propedeutica e correlata alle azioni da proporre, a cui resistere ovvero da transigere; dovrà assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze relative alla complessiva attività di assistenza. Tale attività, in quanto collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore.

E' tenuto altresì:

1. Ad assicurare la presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e fornire l'assistenza richiesta;

2. A partecipare ad incontri e riunioni con i Responsabili dei Servizi del Comune e gli amministratori per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento, a richiesta dell'Ente;
3. Ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico. E' fatto obbligo al professionista di aggiornare l'Ente sullo stato della pratica all'esito delle udienze che saranno fissate per ogni contenzioso proponendo, per iscritto, eventuali azioni ad esso connesso;
4. A depositare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sullo stato dei giudizi pendenti, con l'indicazione del probabile esito degli stessi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale;
5. A segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti, possibilmente entro il termine della convenzione;
6. A richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
7. A non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
8. A conclusione del giudizio, a fornire all'ufficio competente per materia un'immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione in ordine ad eventuale opposizione e/o ricorso di 2° grado dei singoli giudizi, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

ART. 8 - PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE

La scelta avverrà mediante esperimento di apposita procedura selettiva tramite avviso pubblico per la selezione di un avvocato al quale conferire per anni 3 (tre) il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell'Ente in tutti i procedimenti giudiziari e tributari nei quali verrà ritenuta opportuna la costituzione in giudizio.

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti del presente avviso.

La selezione dovrà avvenire sulla base di criteri di valutazione che valorizzino l'esperienza professionale maturata nell'ultimo quinquennio con riferimento al numero delle vertenze trattate, agli incarichi conferiti nell'ultimo quinquennio da Pubbliche Amministrazioni per la rappresentanza e difesa in giudizio, agli incarichi-convenzioni, di durata non inferiore all'anno, stipulati con Pubbliche Amministrazioni, nonché degli altri elementi di natura curricolare.

l'avviso pubblico di selezione, una volta definitivamente approvato da parte del Responsabile, dovrà essere pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente per almeno venti giorni consecutivi ed in "Amministrazione Trasparente" sezione di 1° livello "Bandi di Concorso" e dovrà essere inviato ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, di Reggio Calabria e di Locri, per la pubblicazione sui rispettivi siti internet.

Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione consisterà nella comparazione e valutazione a giudizio della Commissione appositamente nominata, dei seguenti titoli (**totale punti n. 50**):

1. voto del Diploma di Laurea in giurisprudenza fino ad massimo di **cinque punti**. Il titolo di studio con la votazione minima, non dà luogo all'attribuzione di punteggio. Il punteggio viene attribuito alla votazione risultante dal titolo secondo il seguente schema:

Votazione	Punti
110 e lode	5
106-110	4,5
101-105	4
96-100	3,5
91-95	3
86-90	2,5
81-85	2
76-80	1,5
71-75	1
67-70	0,5
66	0

2. anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, oltre i 5 anni previsti come requisito di ammissione e con esclusione del periodo di pratica legale, **0,5 punti** per ogni anno compiuto o per frazioni superiori a sei mesi, con un massimo di **puntisei**;
3. eventuale iscrizione all'albo speciale degli avvocati che possono patrocinare di fronte alle giurisdizioni superiori ("Cassazionisti, etc."): **punti tre**, così suddivisi:
punti 1 fino a cinque anni;
punti 2 fino a 10 anni;
punti 3 oltre i dieci anni.
4. esperienza maturata nell'ultimo quinquennio con riferimento al numero delle vertenze trattate (**quelle per le quali nel quinquennio considerato è stata svolta attività processuale**) nei seguenti ambiti, per un punteggio complessivo di **punti trenta**:
- "Amministrativo": **0,20** punti per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile di **punti dieci**;
 - "Civile": **0,10** punti per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile di **punti dieci**.
 - "Penale": **0,5** punti per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile di **punti cinque**;
 - "Tributario": **0,5** punti per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile di **punti cinque**;
5. Attività specifica di patrocinio presso Enti Locali svolta nell'ultimo quinquennio (gennaio 2013

– dicembre 2017) per incarichi, convenzioni di durata non inferiore ad anni 1, per ogni incarico punti **0,5**, con un punteggio massimo attribuibile di **punti cinque**.

6. Possesso di master in materie giuridiche presso Università italiane e straniere e/o pubblicazioni **max 1 punti - 0,25 per ogni master o pubblicazione**.

In caso di partecipazione di associazione di professionisti e/o società tutti i requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei soci/associati.

Art. 10 - OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA

Per lo svolgimento della selezione verrà nominata apposita Commissione, composta da tre componenti di cui uno esterno ed un segretario verbalizzante che procederanno alla formazione di una graduatoria di merito sulla base dei criteri qualitativi posti a base della selezione pubblica. Le funzioni di Presidente saranno svolte dal Segretario Comunale.

A parità di punteggio e di posizione nella graduatoria, l'incarico sarà attribuito al legale con maggiore anzianità di iscrizione all'ordine di appartenenza.

L'incarico potrà essere affidato anche in caso di una sola domanda.

L'incarico verrà definitivamente perfezionato solo con l'avvenuta sottoscrizione di tutte le parti interessate della convenzione.

Art. 11 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati presso il Comune di San Ferdinando per le finalità di gestione relative alle procedure di selezione e per eventuale incarico ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. I dati comunicati saranno, pertanto, trattati dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto salvo il diritto di accesso agli atti regolato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. a tutela degli aventi titolo.

Art. 12 – PUBBLICITA'

Il presente Regolamento sarà **pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di San Ferdinando per 15 giorni consecutivi** ed in "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Regolamenti".